



D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI da INTERFERENZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i. art. 26)

Affidamento del servizio di fornitura in opera a noleggio, posa, assistenza al mantenimento durante la fiera, rimozione, e smaltimento di moquette per la realizzazione della 61^a edizione della Fiera della Casa in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. dal 29 giugno all'8 luglio 2018

**Sommario**

premessa.....	3
1. Normativa di riferimento (art. 26 Dlgs 81/08 e successive modifiche - art. 16 del DLgs 106/09).....	4
2. Informazioni fornite dalla MdO all'Appaltatore.....	5
2.1 Organizzazione della MdO	5
2.2 Informativa sui rischi specifici presenti negli immobili (art.26 c.1).....	6
2.3 Modalità di accesso alle aree locate per eventi.....	6
3. Obblighi dell'Appaltatore	7
4. Potenziali interferenze nel quartiere fieristico (art.26 c.3 ter)	7
4.1 Interferenza tra attività dei dipendenti dell'Appaltatore e della MdO	8
4.2 Interferenza tra attività dell'appaltatore e Manifestazioni in contemporanea.....	8
4.3 Interferenza tra attività dell'Appaltatore e lavorazioni sul territorio	11
5. Stima dei costi relativi alla sicurezza connessi all'appalto.....	11
6. Conclusioni e sottoscrizioni.....	12



PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è redatto ai fini dell'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del D. lgs. 81/08 e smi.

Prima dell'inizio delle attività lavorative, il titolare dell'impresa o un suo incaricato, con sopralluogo effettuato congiuntamente a personale della Mostra d'Oltremare spa, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dall'organizzazione, dei potenziali rischi dovuti alle interferenze fra i lavori e delle misure a tal fine adottate e verifica l'idoneità delle misure adottate per la tutela dei lavoratori coinvolti.

I rischi specifici dell'impresa sono individuati nel Piano di sicurezza (ove previsto) o dall'estratto del DVR.

La Mostra d'Oltremare spa si occupa della gestione dell'intero quartiere fieristico nonché del Teatro Mediterraneo, del Palacongressi, del Ristorante della Piscina, ecc.. Le strutture della MdO ospitano manifestazioni fieristiche, attività convegnistico/congressuali, di spettacolo, di tempo libero. Esiste una netta separazione tra l'attività del personale dipendente di Mostra d'Oltremare spa (esclusivo lavoro di ufficio e vigilanza) e quelle delle imprese locatarie ed appaltatrici.

E' necessario un processo di reciproca informazione e comuni cautele in quanto possono esservi attività contemporanee e non nello stesso luogo. All'interno delle strutture vengono svolte attività di allestimento e svolgimento di eventi/manifestazioni/concerti/fiere ed altre attività ricettive con presenza o meno di pubblico (di seguito sinteticamente riassunte con il termine "Manifestazione"), per un elevato numero di giorni all'anno, oltre alle lavorazioni di manutenzione di tutto il patrimonio immobiliare, floreale, viario, delle reti e dei sottoservizi ad opera di ditte terze.

L'Appaltatore nel recepire le informazioni ed attuare le disposizioni di cui al presente documento è tenuto con il proprio personale al rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento Tecnico Generale della Mostra d'Oltremare (disponibile sull'omonimo sito web e, su richiesta, presso gli uffici MdO), con particolare enfasi ai rischi da interferenza.

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Il DUVRI è soggetto, se ne ricorrono le condizioni, ad integrazione / particolarizzazioni da parte della MdO in occasione degli eventi.



1. Normativa di riferimento (art. 26 Dlgs 81/08 e successive modifiche - art. 16 del DLgs 106/09)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento "di lavori, servizi e forniture" all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;*
 - *Verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - *a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - *b) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 455;*
 - *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - *Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - *Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*
- 3 - bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3 - ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per il quale il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulta indennizzato ad opera dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Il costo di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*



2. Informazioni fornite dalla MdO all'Appaltatore

2.1 Organizzazione della MdO

Riferimenti e recapiti operativi:

per gli aspetti inerenti la sicurezza e le relative documentazioni

- RSPP ing. Carmelo De Masi (081 7258030 - 3487746826)
- RLS geom. Fabio Morace (0817258034 - 3498519119)

se attivati durante le manifestazioni:

Presidio antincendio VVF (081 7258068)

Posto di prima assistenza medica ed ambulanza (padiglione 1 – ingresso sottoporticato – tel. 081 7258075)

Vigilanza armata interna del quartiere fieristico:

ronda di territorio: 349 8519118 (h 24)

presidio varco viale Kennedy 081 7258055 (7.⁰⁰-23.⁰⁰)

presidio varco via Marconi 081 7258053 (h 24)

Addetti antincendio uffici al Teatro Mediterraneo	Addetti antincendio Particolari Giurate	Guardie
Fabio ANIELLO (1° piano) Marco SEDIA (1° piano) Angela LUCARELLI (2° piano) Erminio MANZO (1° piano) Massimo IORIO (1° piano) Antonio PISANO (3° piano) Rosario D'ABUNDO (3° piano) Carmelo DE MASI (2° piano) Fabio MORACE (3° piano) Vincenzo RONDINE (1° piano) Carmela DI CHIARA (1° piano)	BATTISTA Ciro BURALE Carlo CARANDENTE Salvatore DI PALMA Pasquale FAMÀ Antonio FONTANELLA Giuseppe GRECO Vincenzo GRIECO Roberto IANNUZZO Alfonso IANNUZZO Antonio IORIO Vito RAGOSTA Alfonso RONGO Salvatore SAIZ Giuseppe SIMEOLI Carlo URRARO Massimo VALLE Giovanni	

Addetti primo soccorso ed emergenza uffici	Addetti primo soccorso ed emergenza guardie giurate
ANIELLO Fabio CARIELLO Anna DI CHIARA Melina GENTILE Raffaella LUCARELLI Angela RONDINE Vincenzo	GRECO Vincenzo GRIECO Roberto IANNUZZO Alfonso IANNUZZO Antonio IORIO Vito RAGOSTA Alfonso SIMEOLI Carlo



La ditta incaricata dello svolgimento del servizio garantirà, come previsto dal D. Lgs 81/08 con il proprio personale anche la presenza di personale specificamente formato per la gestione degli incidenti e delle emergenze, che dovrà operare in sinergia con gli addetti della Mostra d'Oltremare facenti parte delle squadre di emergenza.

2.2 Informativa sui rischi specifici presenti negli immobili (art.26 c.1)

L'affidatario svolge i servizi inerenti l'appalto presso immobili in perfette condizioni, corredati dei Certificati di Prevenzione Incendi rilasciati dal Comando Provinciale dei VVF; pertanto l'affidatario è tenuto nell'espletamento dei propri servizi al rispetto di tali autorizzazioni ed alla normativa di igiene, sicurezza ed antincendio a cui fanno riferimento.

L'affidatario è tenuto al rispetto del Regolamento Generale della Manifestazione che disciplina il comportamento del personale ammesso a qualsiasi titolo nel parco fieristico e coinvolto nella realizzazione delle Manifestazioni, le modalità di utilizzo e conduzione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi tecnici.

Gli immobili dove opereranno gli addetti sono condotti in assenza di polveri, gas, vapori in qualche modo nocivi alla salute, fatte salve particolari indicazioni provenienti dalla MdO e/o dagli Organizzatori in caso di particolari allestimenti.

MICROCLIMA – L'interno degli immobili non è soggetto a fonti di calore diverse da quelle dell'irraggiamento e della ventilazione naturale. Per cui le temperature sono definite dalla stagione climatica. Per le lavorazioni e per lo svolgimento delle Manifestazioni sono presente l'impianto di climatizzazione estate/inverno, per cui l'Organizzatore in base alle esigenze definisce il microclima più idoneo alle diverse fasi dell'evento.
MOVIMENTAZIONE MATERIALI – Sono disponibili le planimetrie degli immobili dove sono evidenziati scivoli, rampe, gradini, pozzetti, balaustre. Per quando non esistano problemi particolari di sconnesione delle pavimentazioni e di buche/ostruzioni occorrerà prestare attenzione particolare alle attività svolte in tali zone
ILLUMINAZIONE - E' idonea, viene periodicamente controllata perché rimanga sempre nei limiti di luminosità imposti dalle norme. L'illuminazione di emergenza è presente in tutti gli immobili.
RISCHI DI NATURA ELETTRICA - Tutti gli impianti fissi sono stati realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e sono certificati ai sensi della vigente normativa. Sono periodicamente verificati e soggetti a manutenzione; è opportuno che ogni disservizio notato sia immediatamente comunicato alla Mostra d'Oltremare spa.
RISCHI DI ESPLOSIONE ED INCENDIO – I locali sono in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e di Licenza di Agibilità delle strutture fisse rilasciato dal Comune di Napoli. Non sono ammesse lavorazioni che possano aumentare il rischio di incendio e valgono tutte le disposizioni previste dal Regolamento Generale della Manifestazione
AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI PRESENTI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI IN APPALTO – Non sono presenti nelle aree interessate dai servizi agenti fisici, chimici o biologici.
RUMORE – Gli immobili non sono interessati da rumori, se non quello di fondo della città.
CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE – Nella circolazione all'esterno occorre prestare la massima attenzione poiché è normalmente prevista circolazione di automezzi. Sono inoltre presenti rischi generici legati alla movimentazione dei carichi nelle zone di carico e scarico dei materiali. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli operatori di osservare la comune diligenza quando si impegnano tratti carrabili.

2.3 Modalità di accesso alle aree locate per gli eventi

L'accesso all'area della Mostra d'Oltremare durante le fasi preparatorie dell'evento è sempre limitato alle sole persone preventivamente autorizzate. Tali persone sono autorizzate ad accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sono destinate ad operare e solo per il tempo strettamente necessario alla loro attività. Le modalità di accesso al quartiere fieristico avverranno secondo quanto stabilito contrattualmente.



Il personale autorizzato potrà accedere, esponendo tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008.

3. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore per le attività che svolgerà all'interno degli spazi della Mdo dovrà:

- 1) Ricevere ed accettare il DUVRI contenente le informazioni sui rischi ambientali ed i rischi potenziali redatto dalla Mostra d'Oltremare.
- 2) Sulla scorta del DUVRI e delle attività presenti negli immobili, chiede eventuale integrazione alla MdO per gli aspetti interferenziali di competenza;
- 3) Per le lavorazioni specifiche eseguite con proprio personale dipendente, dovrà effettuare, come operatore esterno, la valutazione dei rischi specifici (DVR).
- 4) Una copia dei documenti di cui sopra, firmata da tutte le figure aziendali preposte, deve essere conservata presso gli uffici di presidio dell'Appaltatore, a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore per le attività che si svolgerà deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa del lavoro e della sicurezza. In particolare:

- a) Rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- b) Essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate;
- c) Aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- d) Osservare, durante l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008;
- e) Aver designato i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio che devono essere presenti in numero adeguato, durante le attività lavorative;
- f) Aver informato e formato i dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sull'utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati all'appalto, mediante la redazione di Piani specifici e/o di procedure redatte conformemente all'Allegato XV del D.lgs 81/08;
- g) Sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria
- h) Dovranno inoltre produrre i seguenti documenti:
 - 1) Copia CCIAA (certificato iscrizione camera di commercio);
 - 2) Autocertificazione in cui l'impresa appaltatrice dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali (eventuale DURC);
 - 3) Documentazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale di eventuali subappaltatori;
 - 4) Documentazione relativa alla conformità di macchine ed attrezzature;
 - 5) Schede di sicurezza di sostanze e/o prodotti impiegati;

4. Potenziali interferenze nel quartiere fieristico (art.26 c.3 ter)

La MdO fornisce indicazioni in merito alle eventuali interferenze che potrebbero verificarsi nel periodo di locazione degli spazi in tutte le fasi di svolgimento dell'evento. Tali interferenze possono generarsi per la contemporanea presenza delle seguenti attività:

- Interferenza tra attività lavorative dei dipendenti della MdO e dell'affidatario
- Interferenza tra attività dell'affidatario e Manifestazioni in contemporanea



- Interferenza tra attività dell'affidatario e lavorazioni sul territorio

4.1 Interferenza tra attività dei dipendenti dell'Affidatario e della MdO

L'Affidatario prende atto che il personale dipendente della Mostra d'Oltremare esegue attività lavorative con sedi presso il Teatro Mediterraneo, presso i varchi di accesso (Vigilanza e presidio).

I dipendenti della MdO svolgono attività di ufficio e di vigilanza nell'intera area Mostra d'Oltremare.

Non si ravvisano particolari interferenze con le attività di pulizia che verranno gestite di volta in volta sfasando l'arco temporale di ciascuna attività.

Nel caso non sia perseguibile tale soluzione, la gestione avverrà adottando un processo di reciproca informazione e comuni cautele.

Inoltre queste zone possono essere interessate dalle lavorazioni connesse alla manutenzione degli immobili e possono aversi, quindi, interferenze come di seguito sinteticamente indicato:

- manutenzioni estintori (eseguite da una ditta individuata da MdO): le verifiche, che vengono eseguite semestralmente, non prevedono l'esecuzione di lavorazioni negli spazi interessati ma solo di controlli. Eventuali lavorazioni di manutenzione o ricarica vengono eseguite direttamente nell'officina della ditta incaricata.

- manutenzioni ascensori (eseguite da una ditta individuata da MdO): tali manutenzioni periodiche e straordinarie, interessano le zone di passaggio e movimentazione materiale. In occasione di tali lavorazioni la ditta incaricata provvederà a utilizzare tutti gli apprestamenti necessari per delimitare le zone e in particolare i cartelli monitori per la segnalazione dei lavori in corso;

- manutenzioni su impianti interni (eseguite da una ditta individuata da MdO): le manutenzioni in oggetto sono relative principalmente agli impianti elettrici (fm e illuminazione), agli impianti fonia-dati e all'impianto di condizionamento. Nel caso in cui le ditte incaricate debbano eseguire lavorazioni che possono comportare interferenze con il servizio oggetto dell'appalto, le stesse verranno opportunamente programmate per evitare le interferenze oppure, qualora non fosse possibile evitare la presenza contemporanea delle due ditte nella stessa zona, verranno utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per delimitare la zona oggetto delle lavorazioni.

- manutenzioni edili (eseguite da una ditta individuata da MdO): nel caso in cui le ditte incaricate debbano eseguire lavorazioni che possono comportare interferenze con il servizio oggetto dell'appalto, le stesse verranno opportunamente programmate per evitare le interferenze oppure, qualora non fosse possibile evitare la presenza contemporanea delle due ditte nella stessa zona, verranno utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per delimitare la zona oggetto delle lavorazioni.

Nell'ambito dello svolgimento di tali attività è previsto, sebbene molto raramente, la circolazione del personale a piedi e con veicoli di servizio in tutte le aree esterne del parco fieristico, e limitatamente al personale dedicato allo svolgimento della Manifestazione, anche nei Padiglioni.

4.2 Interferenza tra attività dell'appaltatore e Manifestazioni in contemporanea

E' necessario un processo di reciproca informazione e comuni cautele in quanto possono esservi attività contemporanee e non nello stesso luogo. Negli Immobili e nelle aree di pertinenza è prevista la presenza contemporanea di differenti imprese: Organizzatori, Allestitori, l'Espositori, il cui personale è dotato di adeguato abbigliamento da lavoro e del materiale di protezione individuale necessario per la prevenzione dei pericoli specifici dell'attività svolta e sul cui uso corretto e sulla necessità del relativo uso deve essere stato opportunamente istruito.



I soggetti di cui sopra unitamente alle altre ditte presenti in campo possono intervenire, sia in fase preparatoria, che durante lo svolgimento dell'evento, anche all'interno di gestiti dagli espositori stessi. Le interferenze che possono verificarsi sono di varia natura, tra cui:

1. Sovrapposizioni di attività lavorative all'interno degli spazi o nella medesima area esterna, con altre imprese, con gli appaltatori o con l'attività dell'espositore stesso;
2. Interferenze con circolazione negli immobili e nella viabilità esterna;

Il rispetto del Regolamento Tecnico della Mostra determina la riduzione di rischi da interferenza nella maggior parte dei casi, le misure da realizzare devono essere necessariamente concertate in loco di volta in volta, sulla base delle informazioni ricevute da Mostra d'Oltremare spa dalle singole imprese operanti e della normativa in vigore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, coordinandosi con l'Organizzatore e questi con l'Espositore/Allestitore degli spazi e con le altre maestranze presenti, avendo particolare cura a:

- Sfasare temporalmente o spazialmente le attività interferenti, suddividendo gli spazi in aree distinte;
- Muoversi all'interno degli immobili (padiglioni prevalentemente) comporta rischi legati alla possibile presenza ed alla circolazione di carrelli elevatori degli allestitori e della ditta che effettua movimentazione interna alla MdO. La movimentazione dei materiali è effettuata per mezzo di: carrelli elevatori ed avviene anche nelle corsie adibite alla circolazione pedonale: transpallet manuali, transpallet elettrici, sollevatori elettrici;
- Non ingombrare le corsie di transito (assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi), accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti, in particolare non seguire percorsi non sicuri;
- Nel caso si rendesse necessario un intervento con scale e trabattelli, in percorsi comuni che possono essere utilizzati anche dai carrelli, l'area interessata deve essere delimitata e segnalata a debita distanza per consentire l'individuazione dell'area e di effettuare le manovre del caso (rallentamento - arresto del mezzo)
- Le lavorazioni dovranno essere svolte con l'uso di proprie attrezzature, essendo gli operatori non istruiti all'utilizzo di attrezzature prese in prestito da altri allestitori/espositori.
- Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti;
- Nel caso di aperture prospicienti il vuoto, queste dovranno essere protette con idonei parapetti;
- Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con modalità che possono causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, ecc.;
- Non consumare alcolici e sostanze psicotrope;
- La diffusione di polveri dovute al taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) è ridotta dagli allestitori mediante l'uso di idonei sistemi di aspirazione o essere svolta presso le aree di taglio eventualmente predisposte all'esterno dei padiglioni;

Per la valutazione del livello di rischio (L.d.R.) si considera il prodotto tra la probabilità "P" che l'evento si manifesti e l'entità del danno "G" procurato: $L.d.R. = P * G$. Per la scelta dei valori da attribuire alla probabilità e al danno si sono definiti dei livelli come indicato nelle tabelle seguenti:

Scala delle probabilità "P"

valore	livello	Definizioni / Criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza negli stessi luoghi o in luoghi simili.



		<ul style="list-style-type: none"> • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. • E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. • Non sono noti episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Scala dell'entità del danno "G"

valore	livello	Definizioni / Criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale. • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

8 - R - 16 Molto Alto	4 - R - 8 Alto	2 - R - 3 Medio	R = 1 Basso
Infortunio che può avere conseguenze quali decesso o invalidità totale e/o permanente	Infortunio con effetti di invalidità parziale permanente	Infortunio con invalidità reversibile	Infortunio di modesta entità guaribile in pochi giorni

L'Affidatario del servizio prende atto che i principali rischi da interferenza con le attività lavorative svolte durante le fasi preparatorie dell'evento sono quelli riportati nella tabella seguente e si impegna a prendere opportuna indicazione e disporre le misure di sicurezza indicate nonché informare i propri dipendenti.

Aree interessate dai lavori	Rischi	L.dR	Misure di prevenzione	Azienda incaricata predisposizione misure sicurezza
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Urti tra i carrelli elevatori, autoveicoli, mezzi in genere presenti nel quartiere fieristico	1x2	Conduzione da parte di personale addestrato, estrema cautela nelle manovre, assistenza nelle segnalazioni, rispetto del limite di velocità; condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza, mantenersi nelle corsie segnalate	Organizzatore Ditte esecutrici
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Scivolamenti e cadute a livello su ostacoli al suolo quali materiali stoccati e scarti abbandonati lungo i percorsi pedonali	1x2	E' fatto assoluto divieto depositare materiale sui percorsi pedonali.	Organizzatore Ditte esecutrici
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Investimento operatori con carrelli elevatori, automezzi	1x3	Gli addetti alla guida dei carrelli dovranno aver ricevuto formazione teorico pratica specifica a cura dell'appaltatore. Chi opera nei piazzali o nelle aree deve indossare indumenti ad alta visibilità. I pedoni devono utilizzare i percorsi pedonali. Prestare attenzione ai mezzi in circolazione al momento dell'uscita dai padiglioni. La velocità dovrà essere sempre inferiore ai 10 Km/h	Organizzatore Ditte esecutrici pedoni a qualsiasi titolo presenti
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Caduta oggetti dall'alto	1x3	Le aree interessate dalla movimentazione e da lavori in quota devono essere delimitate e segnalate. Per le manovre critiche e con scarsa visuale l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra. E' severamente vietato il sollevamento di materiali attraverso piattaforma elevabile	Organizzatore Ditte esecutrici
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Presenza gas di scarico di veicoli che non siano a trazione elettrica	1x1	Limitare l'accensione dei veicoli solo per le lavorazioni.	Organizzatore Ditte esecutrici
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Cadute persone dall'alto	1x4	E' severamente vietato il trasporto ed il sollevamento di persone sui carrelli elevatori. Le postazioni di lavoro in quota dovranno essere provviste di opere provvisoriale di	Organizzatore Ditte esecutrici



			protezione dal rischio di caduta dall'alto o di sistemi anticaduta certificati. Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all'uso delle imbracature di sicurezza.	
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Incendio	1x2	Non possono essere realizzati depositi di materiali infiammabili all'interno del quartiere fieristico. La ricarica delle batterie dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente all'esterno dei locali. Divieto di fumo all'interno dei locali. Divieto di utilizzo di fiamme libere all'interno del quartiere.	Organizzatore Ditte esecutrici
Aree esterne agli immobili e vie di comunicazione	Occupazione vie di transito, di esodo e intralcio porte di emergenza (causa lavori)	1x2	Non ostruire con la fermata del proprio mezzo e/o materiale vario, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza, le vie di fuga o i passaggi. In caso di ostruzione delle vie di transito e di esodo dovrà essere predisposta segnaletica indicante la viabilità pedonale e veicolare alternativa. Verificare, prima di iniziare il lavoro, che siano garantite le vie di esodo dai padiglioni e quali le porte aperte per tutta la durata dei lavori.	Organizzatore Ditte esecutrici

4.3 Interferenza tra attività dell'Affidatario del servizio e altre attività in corso sul territorio

La MdO informa l'Affidatario del servizio che durante le attività lavorative possono essere presenti cantieri temporanei.

Al fine di eliminare le interferenze sono state previste le seguenti misure:

- chiusura totale area di cantiere;
- totale inibizione all'ingresso di altro personale non addetto alle lavorazioni.

In ogni caso è bene prestare attenzione alle recinzioni ed alla cartellonistica esposta all'esterno del cantiere stesso..

5. Stima dei costi relativi alla sicurezza connessi all'appalto

La Determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che la stima dei costi della sicurezza introdotti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 si riferisce ai soli costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Al contrario i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, rimangono a carico della stessa.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'affidatario del servizio;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'affidatario del servizio, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'affidatario del servizio;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale previsti per lavorazioni interferenti

Procedure previste per specifici motivi di sicurezza

